

CCIX.

TORNATA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1927

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	8197	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione	8198
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>)	8197	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione	8199
Proposta di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>)	8198	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede	8199
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	8198	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1927	8212
Nomina di un Questore della Camera.	8231	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 26 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni	8212
Nomina di un Commissario	8231	Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni	8212
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):		Applicazione agli Economati generali dei benefici vacanti delle disposizioni sul fôro erariale	8213
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno	8199	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926	8213
BARBIELINI AMIDEI	8199-203		
BELLUZZO, <i>ministro</i>	8200		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi	8211		
MESSEDAGLIA, <i>relatore</i>	8212		
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica.	8220		
FINZI	8220		
FEDERZONI, <i>ministro</i>	8220		
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie	8198		

<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
8214	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore	
8214	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali	
8214	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sullo ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria.	
8219	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'armata del Genio	
8221	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al Direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffe	
8221	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere	
8221	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria	
8221	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato	
8222	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso	
8222	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1765, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.	
Relazioni (Presentazione):		
8223	SALVI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari	
8223	BAISTROCCHI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, numero 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito	
	BAISTROCCHI: Conversione in legge del Regio-decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica	8223
	Per gli auguri di Capo d'anno alle LL. MM. il Re e la Regina (Sorteggio di Commissione).	8226
	Interrogazione:	
	Commissioni arbitrali per le affittanze agrarie	8223
	BOTTAI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8224
	BARBIELLINI AMIDEI	8224
	Disegni di legge (Presentazione):	
	FEDERZONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie	8223
	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore	8223
	— Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina	8223
	Disegni di legge (Votazione segreta):	
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie	8226
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione.	8227
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione.	8227
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede	8227
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario del Regno	8227
	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.	8227

	Pag.		Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1927	8227	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato	8229
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni	8227	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso	8229
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni	8227	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1765, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero	8229
Applicazione agli Economati generali dei benefici vacanti delle disposizioni sul fôro erariale	8227	Proroga dei lavori parlamentari:	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926	8228	PRESIDENTE	8231
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore	8229	<hr/>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali	8229	La seduta comincia alle 16.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1 ^a categoria.	8229	VICINI, <i>segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trentanenti in servizio permanente nell'arma del Genio	8229	Congedi.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al Direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffe	8229	PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli Bertacchi di 1 giorno; Gray, di 1 giorno; Farina, di giorni 2; Gianturco, di giorni 2. Per motivi di salute gli onorevoli Bilucaglia, di giorni 3; Ventrella Almerigo, di giorni 2; Per ufficio pubblico gli onorevoli Arnoni, di 1 giorno; Quilico di 1 giorno; Crollanza di giorno 1; De Cicco di giorni 2. (Sono concessi).	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere	8229	Annunzio	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria	8229	di presentazione di disegni di legge.	
		PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caro-viveri di personali vari (1797); Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (1798); Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti (1799).	

I primi due saranno inviati alla Giunta generale del bilancio, il terzo alla Commissione permanente per le conversioni dei decreti legge.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Lunelli ed altri hanno presentato una proposta di legge concernente la « Legge forestale italiana ».

Sarà inviata agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Sipari, Alice, Canelli, Franco, Marescalchi, Spinelli, Quilico.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Barbiellini-Amidei al ministro delle corporazioni, « per conoscere il vero spirito informatore delle Commissioni arbitrali delle affittanze agrarie. Non debbono queste essere una realizzazione celere delle disposizioni contenute nel Codice civile? Non debbono esse convincere le categorie interessate che la corporazione competente è solo preoccupata di rinsaldare l'ordine sociale e la produzione? ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni non è ancora presente; questa interrogazione potrà essere svolta più tardi.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Siotto al ministro delle comunicazioni, « per sapere se non ravvisi necessario e urgente provvedere al riordinamento dei servizi ferroviari nella provincia di Nuoro e alla sollecita definizione di ogni pratica per la costruzione del troneo ferroviario Sorgono-Oniferi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni è momentaneamente occupato al Senato, ed ha avvertito che sarà presente più tardi. Anche l'interrogazione dell'onorevole Siotto potrà perciò essere svolta più tardi.

(1) V. allegato.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie. Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1679-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Se ne dia lettura.

VICINI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1795-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica

l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1793-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle Prede.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1794-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante il commissario del Governo presso la Commissione delle Prede ».

Nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1761-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BARBIELLINI-AMIDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIELLINI-AMIDEI. Onorevoli colleghi! L'emendamento che desidero proporre all'articolo 14 è dettato dalla volontà di meglio utilizzare le provvidenze del Governo nazionale sulle linee di orientamento delle attività e delle produzioni agrarie della nostra provincia.

Non possiamo credere che il nostro concetto fascista possa essere sopraffatto dal regionalismo che politicamente ha una cattiva tendenza, magari popolare sturziana.

Primogeniti della indipendenza non possiamo essere italiani differenti da regione a regione; solo nel campo economico desideriamo che i provvedimenti del Governo non sovvertano le organizzazioni economiche commerciali, dei trasporti, della produzione, ecc.

Il mercato di Piacenza, è Milano, non Bologna, e là gravita la nostra attività economica.

Persino il più autorevole giornale d'Italia quando parla della ferrovia che dalla provincia di Piacenza dovrebbe condurre a Milano non dice mai ferrovia Piacenza-Milano ma sud-Milano.

Perchè ripeto il nostro mercato è là, ed il credito si cerca dove c'è il mercato in economia.

Abbiamo 5 mila biglietti ferroviari al mese per Milano e 500 per Bologna, 8 carri a grande velocità ferroviari al mese, 30 o 40 di piccola per Milano, neanche uno per Bologna, il mercato stesso della nostra produzione è Milano. Tutti avranno letto la valorosa opera amministrativa dei dirigenti la città di Milano, che hanno potuto combattere il caro vita portando direttamente e velocemente le produzioni del Piacentino al consumo di Milano. Ora domandiamo se realmente si vuole attivare e valorizzare le energie agricole sconvolgendo le conquiste che l'agricoltura piacentina ha già fatto?

Nessuno di voi avrà mancato di far la linea ferroviaria Bologna-Piacenza-Milano. Fino a Parma c'è una tecnica agricola di una data caratteristica percepibile ad occhio profano: la vite allacciata all'olmo; appena passata Parma si trova un'agricoltura diversa, è un'agricoltura lombarda; precisa, lampante; tutte le nostre forze tendono ad arricchire la terra con l'intensità del bestame, e perciò i prodotti sono quelli del caseificio; ed allora onorevole ministro dell'economia il nostro mercato non può essere che il mercato di Milano!

Dall'altra parte la nostra produzione di viti è contrastante a quella della regione reggiano-modenese. Le nostre colline sono coltivate a viti da esportazione: vigne selezionate su terreni forti ed aridi che sono danneggiate fortemente dalla coltivazione della vite in pianura. Di modo che se andiamo a organizzare il Credito agrario con Bologna e a fare relazione d'interessi economici con una città con cui siamo allacciati solo dalla fede politica, o dalle attività culturali, andiamo a portare la nostra voce stonata in una economia agricola che è *diversa e avversa* dalla nostra e non potrebbe intendere i nostri problemi come noi sentiremmo i suoi.

Una parte della provincia di Piacenza, anche dal punto di vista regionale amministrativo voluto dal ministro appartiene alla Lombardia, perchè tutto il circondario di Bobbio figura ancora in Lombardia.

Non domandiamo poi una indipendenza di provincia, ma chiediamo di poter lavorare secondo l'ordine naturale e commer-

ciale della produzione, che non può essere alterata dalle variazioni amministrative politiche. Domandiamo di poter lavorare e produrre per quanto le forze ce lo permettono nella nostra provincia. Se vorrete disciplinare la cassa della provincia di Piacenza con la Cassa delle provincie lombarde, farete benissimo; ma vogliamo chiarire il nostro desiderio: che cioè la nostra economia sia inquadrata nelle linee reali della nostra produzione e dei nostri commerci.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Barbiellini-Amidei riguardano l'articolo 14, comma 2° e comma 5°.

BARBIELLINI-AMIDEI. Appunto. Il mio emendamento è così concepito: dove si dice: « Nella Lombardia » sostituire « nelle provincie della Lombardia e di Piacenza, » e dove dice: « nell'Emilia e nelle Romagne » sostituire: « nelle provincie della Emilia e delle Romagne esclusa Piacenza ».

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Onorevoli colleghi, non voglio infliggervi un discorso. Solamente mi sarebbe dispiaciuto se un atto così importante del regime fascista, come il riordinamento del Credito agrario fosse passato come un fatto di ordinaria amministrazione.

La relazione che precede il disegno di legge in discussione è esauriente, per quanto riguarda le vicende e le riforme del Credito agrario in Italia. Credo però utile ed opportuno dare alla Camera informazioni precise sul paziente, tenace lavoro effettuato dopo l'emanazione del Regio decreto-legge 29 luglio e sui risultati ottenuti.

Definisco questi risultati molto notevoli per l'economia agraria della Nazione. Il Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del Credito agrario nel Regno ha assicurato il riordinamento, il rafforzamento e il completamento degli Istituti speciali di credito agrario, mediante la istituzione di 10 Istituti regionali o interregionali, incaricati di coordinare, indirizzare e integrare l'azione creditizia degli enti e Istituti locali a favore dell'agricoltura. Di essi alcuni esistevano, e precisamente la sezione di Credito agrario dell'Istituto Federale di Credito per le Venetie, l'Istituto di Credito agrario per la Liguria, l'Istituto di Credito agrario per l'Italia centrale, la Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia. Il citato decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

26 agosto 1927, è andato in vigore il 10 settembre successivo. Si è subito provveduto alle operazioni occorrenti per la costituzione degli altri sei Istituti speciali; così il 10 ottobre 1927 sono state approvate le norme statutarie per l'ordinamento e il funzionamento della sezione di Credito agrario del Banco di Napoli, avente una complessiva disponibilità iniziale di quasi 500 milioni, da impiegarsi nelle provincie di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglie.

Il 19 ottobre 1927 è stato costituito l'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte con 200 milioni di disponibilità iniziale.

Il 3 novembre 1927 è stato costituito l'Istituto federale di credito agrario per la Toscana con 150 milioni di disponibilità iniziale.

È in corso il decreto interministeriale che approva le norme statutarie per l'ordinamento e il funzionamento della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde che sorge con una disponibilità iniziale di oltre 400 milioni.

È imminente, essendo già intervenuti i necessari accordi tra gli istituti interessati, la istituzione della Sezione del credito agrario presso la Cassa di risparmio di Bologna con una disponibilità iniziale di 100 milioni.

È altresì in corso il riordinamento della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia che avrà una disponibilità iniziale di 300 milioni.

È infine già predisposta la fusione delle Casse di credito agrario di Cagliari e Sassari nel costituendo Istituto di credito agrario per la Sardegna con una disponibilità iniziale di oltre 110 milioni. Nel prospetto di cui do lettura sono riportati i dati relativi alle disponibilità dei 10 istituti speciali di credito agrario:

Sezione di credito agrario dell'Istituto federale per il risorgimento delle venezie: capitale 60 milioni, contributo dello Stato 120 milioni, totale 180 milioni;

Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde: capitale 100 milioni, disponibilità 320 milioni, totale 420 milioni;

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte: capitale 50 milioni, disponibilità 150 milioni, totale 200 milioni;

Istituto di credito agrario della Liguria: capitale 3 milioni e 270,000, disponibilità 3 milioni, deposito 400,000, totale 6,670,000.

Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio di Bologna: capitale 25 milioni, disponibilità 75 milioni, totale 100 milioni.

Istituto federale di credito agrario della Toscana: capitale iniziale 50 milioni disponibilità 100 milioni, totale 150 milioni.

Istituto di credito agrario dell'Italia centrale: capitale iniziale 22 milioni, anticipazione dello Stato 16 milioni depositi 8 milioni, totale 46 milioni.

Sezione di credito Agrario del Banco di Napoli: capitale iniziale 200 milioni, 100 milioni dati dal Banco di Napoli, gli altri essendo il risultato delle Casse provinciali di credito agrario fuse con la Sezione di credito agrario per il Banco di Napoli, anticipazione dello Stato 75 milioni, depositi 200 milioni, totale 475 milioni.

Cassa di credito agrario del Banco di Sicilia, capitale 70 milioni disponibilità 230 milioni, totale 300 milioni.

Istituto federale di credito agrario per la Sardegna: capitale 23 milioni, anticipate dallo Stato 50 milioni, depositi 37, totale 110 milioni.

C'è quindi in totale, una disponibilità di quasi 2 miliardi, e precisamente di un miliardo 987,670,000. Se a questa si aggiunge la cifra delle disponibilità per il credito agrario della Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, si ha un totale complessivo superiore a 2 miliardi di lire che vengono posti a disposizione dell'Agricoltura italiana per operazioni di credito di esercizio e di piccolo miglioramento in forza e in dipendenza delle disposizioni del recente decreto-legge sul credito agrario, senza, si noti bene, gravare in alcun modo sulla circolazione.

Detto decreto-legge prevede anche alla istituzione di un Consorzio nazionale per il credito di miglioramento, incaricato di provvedere al finanziamento delle maggiori opere di bonifica e trasformazione agraria, finanziamento che non può essere effettuato se non da un organismo di grande potenzialità, che possa attingere con idonea attrezzatura sul mercato del denaro i mezzi occorrenti per siffatti impieghi.

Orbene, anche la costituzione di un tale consorzio è stato completamente predisposta e la stipulazione dell'atto costitutivo avrà luogo entro il corrente mese alla presenza di S. E. il Capo del Governo.

Hanno aderito alla costituzione del consorzio i seguenti Enti:

Banche: Banco di Napoli per 30,000,000 - Banco di Sicilia per 30,000,000; Banca Nazionale del lavoro e della cooperazione per

20 milioni; Monte dei Paschi di Siena per 11,000,000; Banca Agricola Italiana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare Cooperativa Popolare di Novara ciascuna per 1,000,000; Banca Cooperativa Agricola di Firenze mezzo milione.

Istituto Nazionale delle assicurazioni 15,000,000, Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali 10,000,000, Istituto Opera pia di San Paolo 10,000,000, Istituto di Credito Fondiario per le Venezie, Sezione di Credito agrario per il Risorgimento delle Venezie 5,000,000 ciascuna; Istituto di Credito per il lavoro italiano all'estero tre milioni; Opera Nazionale combattenti un milione; Assicurazioni generali quattro milioni; Riunione Adriatica di sicurtà due milioni, Compagnie di assicurazioni Milano un milione, Cassa Nazionale infortuni un milione, ed un milione hanno dato l'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia e l'Istituto di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina in Trento.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio ha dato dieci milioni, l'Istituto di Credito agrario per l'Italia centrale un milione e numerose Casse di risparmio hanno contribuito e le cito per ordine alfabetico: Alessandria mezzo milione, Asti, Biella, Bologna ciascuna con un milione, Cosenza mezzo milione, Cuneo un milione, Firenze dieci milioni, Genova due milioni, Lucca due milioni, Macerata un milione, Milano venticinque milioni, Modena un milione, Padova due milioni, Palermo due milioni, Parma un milione, Piacenza un milione, Pisa mezzo milione, Pistoia, Prato, Ravenna mezzo milione, Roma un milione, San Miniato mezzo milione, Torino venti milioni, Vercelli un milione, Vigevano un milione, Venezia, due milioni, Monte di Pietà di Bologna e Roma rispettivamente un milione ciascuno.

Il capitale iniziale del Consorzio con la partecipazione di Istituti diversi e le quote conferite dallo Stato è superiore a duecentocinquanta milioni.

E poichè il Consorzio stesso è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi ed obbligazioni per somma non superiore a sei volte il capitale sociale, per crediti a scopo di trasformazione e miglioramento agricolo, la disponibilità sarà quindi di due miliardi circa, ed ho già da Banche e banchieri affidamenti per il sicuro collocamento di un primo scaglione dei titoli accennati. E perciò ritengo che si possa affermare che le provvidenze del Governo fascista per il

credito agrario in relazione al decreto-legge in discussione, hanno trovata rapida e concreta applicazione e sono valse a risolvere il problema del finanziamento all'agricoltura dell'Italia giusta gli intendimenti in base ai quali le provvidenze stesse furono studiate e formulate.

Il consorzio stesso sarà un organismo snello, senza palazzi, senza burocrazia, senza cariche per i soliti esibizionisti (*Vive approvazioni*); il suo funzionamento quindi non graverà in alcun modo sulle disponibilità per l'agricoltura italiana.

Fra i problemi basilari per l'impiego delle disponibilità degli Istituti regionali o interregionali, sta in prima linea quello dell'irrigazione.

Ho già raccomandato in modo speciale alle federazioni regionali ed interregionali che hanno richiesto crediti agrari, che quelli che riguardano il problema dell'irrigazione siano anteposte a tutti gli altri. Tali raccomandazioni rinnovo in quest'aula, perchè ho la profonda convinzione che l'acqua per le irrigazioni o sopra o sotto il suolo si trova, e che solo con la sua utilizzazione si possano correggere i capricci climaterici della natura. (*Approvazioni*).

Ringrazio il relatore per la sua relazione. Per quel che riguarda gli emendamenti, dichiaro che non posso accettare l'emendamento Barbiellini, perchè non posso modificare la legge per staccare la provincia di Piacenza dall'organizzazione regionale dell'Emilia, e così dicasi per ogni altra provincia. Comprendo i motivi che inducono l'onorevole Barbiellini a proporre l'emendamento, ma stabilire un precedente di questo genere data la varietà delle condizioni dell'economia agraria nelle singole provincie, significherebbe buttare in aria tutto il lavoro già fatto; come l'onorevole Barbiellini sa, l'economia delle grandi valli del Biellese non è quella del Friuli, l'economia della bassa Lombardia non è la medesima dell'alta Lombardia.

Quanto all'emendamento proposto dallo onorevole relatore, dichiaro che non posso accettarlo; accetto invece quello relativo al numero dei partecipanti del Consiglio di amministrazione; possiamo portare il numero dei membri componenti il Consiglio da cinque a nove, per far posto alle rappresentanze degli istituti che hanno versato tanti milioni di contributo. Accetto quindi l'emendamento che riguarda le modifiche all'articolo 18 e quindi la modifica del numero dei componenti il consiglio di am-

ministrazione. Gli altri emendamenti, non essendo stati accettati dal Ministero delle finanze, non possono essere accettati conseguentemente dal Governo.

Onorevoli colleghi! Segnalo alla riconoscenza degli italiani, e in modo speciale dei rurali, gli Istituti che hanno risposto con entusiasmo fascista all'appello loro rivolto per i finanziamenti necessari. Il Governo porge per mia bocca a questi Istituti vivi ringraziamenti. Sono certo che tutti i rurali di Italia saranno grati per la riforma compiuta al Governo fascista, e per esso al suo Capo, il quale ha voluto che il problema del credito agrario avesse, come ha avuto, una soluzione totalitaria, logica ed efficiente. (*Applausi*).

BARBIELLINI-AMIDEI. Chiedo di parlare per una dichiarazione sugli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIELLINI-AMIDEI. Facendomi forte delle conclusioni del ministro, dichiaro che, siccome non ho mai avuto paura di gettare in aria qualche cosa pur di seguire la linea della logica, intendo mantenere i miei emendamenti.

Chiedo perciò che all'articolo 14, secondo comma, dove è detto della Lombardia, sia sostituita la dizione: « nelle provincie della Lombardia e di Piacenza ». E questo non è un capriccio! Lo dimostrerò facendomi forte dello stesso riconoscimento larvato del ministro; ho qui delle cifre che dimostrano che io mi baso sui fatti. Un circondario intero della provincia di Piacenza è ancora geograficamente compreso nella regione della Lombardia; dunque c'è ancora quella piccola porta, per cui si potrebbe comodamente giungere anche per il campo formale all'aggregazione della provincia di Piacenza alla Cassa delle provincie Lombarde.

Poi vi sono questi dati di fatto precisi: da Piacenza a Milano vi sono 69 chilometri, da Piacenza a Bologna ve ne sono 147. (*Commenti*).

È stato sussurrato che noi non vogliamo andare con le altre provincie emiliane perchè sono meno ricche di Milano. No, noi di una piccola provincia abbiamo aderito al Consorzio nazionale per un milione, quanto Roma; ed il ministro può dire che siamo disposti ad aumentare il nostro sacrificio con le Casse di risparmio.

Soltanto che se siamo disposti a fare dei sacrifici, con ragione vi chiediamo che, siccome siamo nel campo economico, si

possa lavorare secondo la linea indicata dalla gravitazione della nostra economia. Noi abbiamo lo sbocco dei nostri mercati a Milano e nessun decreto può sovvertire la naturale economia.

Dimostro ciò con dati di fatto. I biglietti ferroviari Piacenza-Milano sono 5,600 al mese; i biglietti Piacenza-Bologna sono 500 al mese. I carri ferroviari a grande velocità per Milano sono in media 8 al mese; per Bologna nemmeno uno; quelli di piccola velocità per Milano sono 45, per Bologna quindici.

Soprattutto se si tiene presente il problema dell'irrigazione come vuol dire il ministro, l'emendamento da me presentato deve essere accolto. La nostra agricoltura è identica a quella lombarda; o meglio abbiamo l'onore di chiamarci scolari della agricoltura lombarda, e si sviluppa precisamente attraverso l'incremento dell'irrigazione. Se è questo che si vuole noi chiediamo precisamente di andare con quelle provincie dove il problema dell'irrigazione è ampiamente sviluppato.

Mi valgo, ripeto, precisamente degli argomenti esposti da S. E. il ministro per chiedere che sia accolto l'emendamento, il quale non ha nessun scopo campanilistico o di eccezione. Si tratta semplicemente di dar incremento alle disposizioni del Ministero dell'economia nazionale e del Governo fascista, in maniera che la legge possa realmente avere applicazione proficua anche nella provincia di Piacenza, come in tutte le altre parti d'Italia, coi benefici risultati che l'onorevole ministro ha in questo momento auspicato.

Non abbiamo intenzione di sconvolgere un'isola economica con capricci politici: anzi io credo che non si tratterà di buttare in aria tutto l'ordinamento amministrativo dello Stato se si accoglierà il mio laconico emendamento.

In ogni modo noi siamo pronti a dare ogni garanzia di disciplina circa i pretesi secondi fini, e per dimostrare che non c'è da parte nostra nessuna intenzione di andare col più forte e col più ricco. Siamo disposti anche ad essere subordinati, pur di poter lavorare e produrre di più di quello che non si faccia oggi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli, nel testo presentato dal Governo.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, con le seguenti modificazioni:

Omissis.

CAPO I.

LE OPERAZIONI
DI CREDITO AGRARIO.

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

- a) di esercizio;
- b) di miglioramento.

(È approvato).

Art. 2.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

1°) i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

2°) i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

3°) le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

4°) i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

(È approvato).

Art. 3.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni e trasformazioni culturali;

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

g) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per:

1°) acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

2°) acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

3°) costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

(È approvato).

Art. 4.

I prestiti e mutui di cui alle lettere a) a g) del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che posseggono o conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste, nonchè a consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonificazione e miglioramento agrario nell'interesse dei consorziati.

(È approvato).

Art. 5.

I prestiti di cui al n. 1 dell'articolo 2 avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto.

I prestiti di cui al n. 2 dell'articolo 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

I prestiti di cui ai numeri 3 e 4, lettera b), dell'articolo 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori.

I prestiti di cui al n. 4, lettera a), dell'articolo 2 dovranno avere scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

I prestiti e mutui di cui all'articolo 3 dovranno essere estinti in rate annuali, il cui numero massimo non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

(È approvato).

Art. 6.

I prestiti di cui all'articolo 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria.

I prestiti e i mutui di cui all'articolo 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea dall'Istituto mutuante. Qualora peraltro la natura, la entità e le modalità della operazione lo consentano, potranno essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie, purchè però l'operazione non abbia durata superiore a cinque anni.

Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dall'articolo 78 della legge 2 gennaio 1913, n. 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

(È approvato).

Art. 7.

La cambiale agraria, che è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le lire 5000 il croce segno del debitore, che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal podestà o dal giudice conciliatore; l'autenticazione è gratuita.

(È approvato).

Art. 8.

I prestiti per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesses ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possenga coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'articolo 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'articolo 1956 del Codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'articolo 1958 di detto Codice.

(È approvato).

Art. 9.

A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'articolo 2, numeri 1 e 2, e all'articolo 3, può essere costituito un privilegio speciale

sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale a sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

L'iscrizione, senza responsabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1 dell'articolo 1958 del Codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del Codice civile.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito

dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'articolo seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

(È approvato).

Art. 10.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'articolo 203 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'articolo 1165 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 11.

Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'articolo 68 del Codice di commercio.

(È approvato).

Art. 12.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, previste dal n. 3 dell'articolo 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

(È approvato).

CAPO II.

GLI ISTITUTI
AUTORIZZATI AD ESERCITARE
IL CREDITO AGRARIO.

Art. 13.

Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le Casse agrarie e i Monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del ministro per l'economia nazionale in unica Cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con Regio decreto promosso dal ministro per l'economia nazionale.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e — in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine — anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti.

Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, ai sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo articolo 14.

(È approvato).

Art. 14.

Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura,

nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti:

1º) nelle tre Venezie, la sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituita a norma dei Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonchè, per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie;

2º) nella Lombardia, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie medesime;

3º) nel Piemonte, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'Istituto delle opere pie di San Paolo, le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

4º) nella Liguria, l'Istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802;

5º) nell'Emilia e Romagna, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie emiliane e romagnole;

6º) nella Toscana, un Istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

7º) nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, numero 1692;

8º) nelle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una sezione di credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la Cassa di credito agrario per la Basilicata e l'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed

operanti a sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70, e dei Regi decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047; 30 dicembre 1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317;

9°) nella Sicilia, la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituita a norma del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e da riordinarsi anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo articolo 15;

10°) nella Sardegna, un Istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli articoli 9, 10 e 12 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1824.

Al comma 2° di questo articolo l'onorevole Barbiellini propone che nella prima parte, dove è detto «nella Lombardia» si sostituisca: «nelle provincie della Lombardia e nella provincia di Piacenza».

Questo emendamento non è accettato dal Governo. Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Lo stesso onorevole Barbiellini al comma 5 dell'articolo 14, dove è detto «nella Emilia e Romagna», propone di sostituire: «nelle provincie dell'Emilia, della Romagna e nella provincia di Piacenza». È un emendamento evidentemente connesso con il precedente. Questo emendamento non è accettato dal Governo. Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Metto allora a partito l'articolo 14 secondo il testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 15.

Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell'articolo precedente saranno stabilite come appresso:

1°) per le sezioni di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della

Cassa di risparmio di Bologna e per gli istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana, saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze;

2°) per gli istituti di credito agrario per la Liguria, per l'Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto;

3°) per le sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, formeranno oggetto di apposite disposizioni da approvarsi dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei detti Banchi.

(È approvato).

Art. 16.

Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, le anticipazioni accordate, a norma dell'articolo stesso all'Istituto di credito agrario per la Liguria, in lire 2,000,000, all'Istituto di credito agrario, per l'Italia centrale, in lire 16,666,666, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, in lire 6,500,000 e lire 5,500,000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo Istituto di credito agrario per la Sardegna.

(È approvato).

Art. 17.

Il capitale e le riserve delle casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della Cassa di credito agrario per le provincie di Bari e Taranto, della Cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sarà surrogata alle dette Casse e al detto Istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle Casse e dall'Istituto predetti saranno assunti dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Alla formazione del patrimonio della sua sezione di credito agrario il Banco di Napoli dovrà destinare una somma non inferiore

all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle Casse e dell'Istituto indicati al comma precedente, e comunque non inferiore a lire 100,000,000.

Lesedi delle Casse e dell'Istituto su menzionati saranno trasformate in sedi provinciali della sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

La sezione predetta utilizzerà le organizzazioni esistenti e provvederà perchè le disponibilità di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive provincie dalle disposizioni finora in vigore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 nel testo emendato dalla Commissione e accettato dal Governo:

CAPO III.

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO.

Art. 18.

È autorizzata la costituzione di un Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto.

Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto Consorzio lo Stato, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale per le assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, gli istituti indicati ai numeri 1 a 10 dell'articolo 14 del presente decreto, nonchè gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio, che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del ministro per la economia nazionale di concerto col ministro per le finanze.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del Consorzio, il fondo di cui all'articolo 9 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato come all'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2050.

L'atto costitutivo del Consorzio sarà approvato con decreto emesso dal ministro

per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze.

L'Assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di Amministrazione composto di nove membri.

Il ministro dell'economia nazionale, con decreto emesso di concerto col ministro delle finanze, nomina fra i membri del Consiglio stesso un Presidente ed un Comitato esecutivo di tre membri.

(È approvato).

Art. 19.

Il Consorzio è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da rimborsarsi in un periodo non superiore agli anni cinque, ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Le obbligazioni saranno ammesse di diritto alle quotazioni nelle borse del Regno.

Le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa depositi e prestiti, l'Opera nazionale per i combattenti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, gli istituti privati di assicurazione e gli istituti ordinari e cooperativi di credito sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del Consorzio.

(È approvato).

Art. 20.

Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione, ed approvato, con suo decreto, dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze.

(È approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE.

Art. 21.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'articolo 9 del presente decreto e gli atti di rinnovazione del medesimo saranno scritti su carta da bollo da

lire 2, soggetti alla tassa fissa minima di registro ed esenti da tassa ipotecaria. La registrazione di tali atti avrà luogo per elenco ai sensi dell'articolo 74 della vigente legge di registro.

Gli istituti indicati nel primo comma dell'articolo 13, quelli indicati nell'articolo 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario e la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa su gli affari e dall'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale per il credito agrario sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che emetteranno ai sensi dell'articolo 19; ma, in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga da patrimonio e riserve, da depositi e da buoni fruttiferi, e da obbligazioni emesse. Nello abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione.

L'accertamento di quest'annua tassa in abbonamento sarà disciplinato con decreto del ministro per le finanze.

Dalle esenzioni di cui sopra si intendono però escluse le cambiali, le compravendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito. Gli istituti predetti ed il Consorzio hanno facoltà di fare eseguire ricerche sui registri catastali e di estrarne appunti senza spese.

In ogni caso, non escluso quello dell'abbonamento, sono dovuti per intero gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

(È approvato).

Art. 22.

È affidato agli istituti di cui all'articolo 14 il compito di concedere, nei limiti delle rispettive zone di azione, i mutui agli invalidi di guerra a sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, e 1° luglio 1926, n. 1143.

Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati dagli istituti predetti, dalla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e dal Consorzio nazionale per il credito agrario,

potrà essere, dal Ministero dell'economia nazionale, accordato un concorso nel pagamento degli interessi, da graduarsi dal Ministero predetto, entro il limite massimo del 2.50 per cento. La relativa spesa farà carico al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, esclusa la parte stralciata e destinata alla concessione di contributi statali sui mutui per costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei Regi decreti-legge 5 aprile e 11 settembre 1925, nn. 438 e 1733.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto nessuna autorizzazione a concedere mutui di miglioramento, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, potrà essere concessa ad istituti diversi da quelli contemplati nel comma precedente.

Le autorizzazioni a concedere mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, accordate ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, e del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, saranno valide solamente per i mutui, concessi dagli istituti che ebbero dette autorizzazioni, che saranno stipulati entro il 30 giugno 1928.

A formazione della quota di partecipazione al patrimonio del Consorzio nazionale per il credito agrario, da conferirsi dallo Stato, è devoluta la parte delle somme stanziato, negli esercizi 1924-25, 1925-26 e 1926-27, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che al 30 giugno 1928, risulterà non erogata per corresponsione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi dovuti nell'esercizio in corso sui mutui previsti nel presente articolo al netto dello stanziamento annuo di lire un milione per contributi relativi ai mutui per costruzione di fabbricati rurali di cui all'ultima parte del comma 2° del presente articolo.

(È approvato).

Art. 23.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ai sensi del presente decreto ed il Consorzio nazionale per il credito agrario sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la eserciterà nei modi che saranno stabiliti nelle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

La vigilanza sulla Casse comunali di credito agrario può essere dal Ministero delegata agli istituti regionali indicati nell'articolo 14.

Qualora il Ministero ritenga che una Cassa comunale non possa utilmente funzionare, può affidare la gestione all'istituto regionale autorizzato ad operare nel comune in cui trovasi la Cassa a sensi del ricordato articolo 14 del presente decreto.

(È approvato).

Art. 24.

All'esercizio delle funzioni attualmente demandate agli istituti di credito agrario dell'Italia meridionale continentale e della Sardegna continueranno a provvedere i Consigli di amministrazione in carica ed i rispettivi organi amministrativi fin quando la gestione non possa esserne assunta dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli e dall'istituto di credito agrario per la Sardegna.

Salvo diversa disposizione, da adottarsi con decreto del ministro per l'economia nazionale, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale continuerà ad operare in provincia di Grosseto e potrà partecipare all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana previsto al n. 6 dell'articolo 14 del presente decreto.

(È approvato).

Art. 25.

Il presente decreto si applica anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e con Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Qualora nel presente decreto sia fatto riferimento, in materia civile, commerciale, penale e processuale, a disposizioni vigenti nel Regno e non ancora estese ai territori annessi, si intendono richiamate le corrispondenti o analoghe disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze, alla emanazione di norme interpretative, regolamentari e transitorie che possano eventualmente essere necessarie per l'applicazione del presente decreto nei territori annessi.

(È approvato).

Art. 26.

Sono abrogati il testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e qualsiasi altra disposizione di carat-

tere legislativo in materia di credito agrario, che contrasti con le disposizioni del presente decreto o non sia da questo esplicitamente o implicitamente richiamata.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario, degli istituti indicati dall'articolo 14 e delle Casse comunali di credito agrario.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dettare, di concerto con il ministro per le finanze, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1762-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi».

L'onorevole ministro dell'economia nazionale propone due emendamenti agli articoli 11 e 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055.

L'onorevole ministro all'articolo 11, lettera e) propone che nel Comitato speciale amministratore della gestione autonoma per l'assicurazione contro la tubercolosi, sia aggiunto un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia; e all'articolo 13 propone che per l'assicurazione di cui al decreto si applichi

anche l'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Domando se tali emendamenti sono accettati dalla Commissione.

MESSEDAGLIA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto allora a partito gli emendamenti proposti dall'onorevole ministro.

(Sono approvati).

L'articolo unico del disegno di legge rimane allora così modificato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, con le seguenti modificazioni: nell'articolo 11, alla lettera e) aggiungere: « e un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ». Nell'articolo 13, alle parole « le disposizioni di cui agli articoli 39, 41, 42 e 43 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sostituire: « le disposizioni di cui agli articoli 5, 39, 41, 42 e 43 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 ... » (il resto identico) ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1927.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al Protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1765-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà ese-

cuzione al Protocollo firmato in Roma, fra i delegati italiani ed i delegati svizzeri, il 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, nonchè allo scambio di note, effettuato in Roma il 10 ottobre 1927, circa le parti staccate di macchine ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 26 luglio 1926, n. 1427, relative ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1304-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 82, riguardante modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, contenente provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni in genere ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427,

relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1566-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, concernente provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine all'applicazione delle norme sul fôro erariale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine all'applicazione delle norme sul fôro erariale.

Si dia lettura del testo concordato tra Governo e Commissione.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1463-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono applicabili agli Economati generali dei benefici vacanti le disposizioni contenute nel capo III (articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, sul fôro erariale, tanto per le cause riguardanti il patrimonio proprio degli Economati generali medesimi, quanto per quelle concernenti il patrimonio e la gestione dei benefici vacanti e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione e tutela e di repressione.

Le cause nelle quali sono parte gli Economati generali nell'interesse dei benefici

vacanti e sottoposti a sequestro, e che sono pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per territorio a norma del precedente comma, saranno proseguite dinanzi alle dette autorità giudiziarie e dalle medesime decise anche dopo avvenuta la provvisione del beneficio a favore del nuovo titolare civilmente riconosciuto, e dopo cessato il sequestro.

Le cause nelle quali sono parte gli investiti di benefici, i quali si rendano vacanti prima che le cause stesse siano passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo e riprodotte, a cura dell'Economato generale che rappresenta il beneficio vacante, dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per territorio a norma del 1° comma del presente articolo.

(*È approvato.*)

Art. 2.

Le cause, nelle quali è parte l'Amministrazione degli Economati generali dei benefici vacanti e che all'entrata in vigore della presente legge saranno pendenti innanzi ad autorità giudiziarie non competenti a norma delle disposizioni del precedente articolo, e non siano ancora passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo, e riprodotte innanzi a quella competente, a cura della parte più diligente, nel termine della perenzione.

Ove la Corte di cassazione, prima della entrata in vigore della presente legge abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorità giudiziaria non competente a norma delle presenti disposizioni, il primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione di altra autorità giudiziaria che ha sede in luogo ove ha pure sede un ufficio della Regia Avvocatura erariale.

(*È approvato.*)

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni econo-

niche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1506-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge in Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, stipulato a Sana il 2 settembre 1926 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1729-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 mar-

zo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1432-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, concernente provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1377-c).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria, *modificato nel modo seguente:*

Omissis.

Art. 1.

Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1^a categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare inferiore a cinque milioni di lire cessano di avere esistenza autonoma e sono fusi obbligatoriamente con la Cassa di risparmio del capoluogo della provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di Pietà di 1^a categoria della provincia, o di provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, e diventano una filiale di questi ultimi.

Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1^a categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare superiore ai cinque, ma inferiore ai dieci milioni di lire, potranno essere fusi, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, con la Cassa del capoluogo della provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di Pietà di 1^a categoria della provincia, o di provincie limitrofe, e diventano in tal caso filiali di questi ultimi.

Nella distribuzione del credito e nella ripartizione degli utili dovrà tenersi equo conto dell'ammontare dei depositi raccolti dalle filiali predette.

In caso di fusione di Monti di Pietà di 1^a categoria con Casse di risparmio queste dovranno istituire una propria sezione per il pegno e dovranno comunque assicurare il servizio del pegno.

I Monti di Pietà di 1^a categoria fusi con Casse di risparmio continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sul contributo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il contributo predetto sarà calcolato su una quota di utili da determinarsi in proporzione del valore del patrimonio apportato dal Monte di Pietà alla Cassa di risparmio, al momento della fusione.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, e, ove si tratti di Monte di Pietà di 1^a categoria, anche di concerto con quello per l'interno, si prov-

vederà a designare la Cassa di risparmio maggiore o il Monte di Pietà di 1^a categoria con cui la Cassa di risparmio minore o il Monte di Pietà di 1^a categoria dovranno essere fusi, e a determinare le modalità della fusione di cui all'articolo 1, previo accertamento delle attività e passività dell'Istituto minore. Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo fra i due istituti interessati.

In caso di conflitto circa l'accertamento predetto, il ministro per l'economia nazionale deciderà inappellabilmente.

Il decreto di cui al presente articolo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e non è soggetto ad alcun gravame giudiziario o amministrativo. Esso costituirà la base del relativo trapasso delle attività e passività, restando autorizzate l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonché le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformità del decreto predetto, con le norme fiscali di cui al successivo articolo 7.

(È approvato).

Art. 3.

Se in una provincia esistono più Casse di risparmio o Monti di Pietà di 1^a categoria, essi sono raggruppati obbligatoriamente in federazioni che saranno istituite con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Può con le stesse modalità, essere resa obbligatoria la costituzione di federazioni interprovinciali fra Casse di risparmio o Monti di Pietà di 1^a categoria, ove condizioni economiche speciali di provincie limitrofe lo consiglino.

Le federazioni, che possono anche essere formate di sole Casse di risparmio e di soli Monti di pietà di 1^a categoria, hanno lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona di azione dei singoli istituti federati, di coordinarne l'azione e di assisterli in tutte le loro contingenze.

Le federazioni sono enti autonomi e separati dai singoli istituti federati. Gli istituti federati mantengono la propria personalità giuridica. I Consigli dei singoli istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalità e le limitazioni che saranno fissate dallo statuto federale.

Le federazioni hanno sede presso la Cassa di risparmio o il Monte di Pietà di 1^a categoria del capoluogo della provincia o presso altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di 1^a categoria della provincia o di provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Le spese per il funzionamento della federazione sono a carico degli istituti confederati, in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni. Il riparto delle spese predette tra i singoli istituti federati dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le federazioni devono inviare al Ministero dell'economia nazionale i verbali delle loro sedute nel termine massimo di giorni quindici dalla data della riunione.

(È approvato).

Art. 4.

Le federazioni sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti degli Istituti federati eletti nel proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Ogni Istituto federato sarà rappresentato in seno alla federazione.

Gli statuti delle federazioni determineranno in relazione alle attività amministrate dai singoli Istituti, il numero dei rappresentanti assegnati ad ogni Istituto in seno alla federazione, ed i voti di cui essi rappresentanti disporranno.

Il Consiglio sceglie il presidente nel proprio seno. Il segretario della federazione sarà scelto dal Consiglio federale tra i dirigenti degli Istituti federati.

È vietato ai membri del Consiglio di amministrazione della federazione di contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 6 e 20 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3^a), e dell'articolo 10 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per la esecuzione della legge predetta.

(È approvato).

Art. 5.

La federazione è regolata da uno Statuto proposto dalla federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal presente decreto per l'approvazione degli Statuti delle Casse di risparmio.

Eguale procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

In caso di divergenza tra gli Istituti federati, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio negli Statuti proposti e nelle modificazioni successive.

(È approvato).

Art. 6.

Le federazioni sono tenute alla formazione di un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'Istituto e degli Istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Ove gli istituti federati non deliberino all'unanimità che la totalità dei propri patrimoni costituisca in solido il fondo comune di garanzia, questo è formato inizialmente mediante attribuzione dei due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli istituti federati, e sarà aumentato negli anni successivi mediante attribuzioni di due decimi degli utili netti disponibili dei singoli istituti confederati.

Semprechè la sicurezza dei depositanti degli istituti federati risulti egualmente salvaguardata, ed in caso di notevole differenza nell'ammontare dei depositi raccolti dai singoli istituti federati, è in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di autorizzare che la formazione iniziale ed i successivi incrementi del fondo comune di garanzia abbiano luogo mediante la attribuzione di una percentuale inferiore ai due decimi di cui al comma precedente.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

(È approvato).

Art. 7.

Gli atti di fusione delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di 1^a categoria, o di questi enti tra di loro, gli atti di federazione tra questi enti, il trapasso di beni, attività e passività, dipendente dagli atti di fusione o di federazione predetti, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella D annessa al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3272.

Gli atti di trapasso delle gestioni e cauzioni delle esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali eventualmente gestite dalle Casse di risparmio o dai Monti di Pietà di 1ª categoria sottoposti a provvedimenti di fusione a norma dell'articolo 1 del presente decreto, saranno eseguiti d'ufficio e sono soggetti a tassa di registro ed ipotecaria di lire 10, oltre gli emolumenti ipotecari di cui sopra, restando autorizzate l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

(È approvato).

Art. 8.

Il Regio decreto di istituzione delle Casse di nuova fondazione previsto dall'articolo 8 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 42, per l'esecuzione della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sarà emanato su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'istituto di emissione.

Per le Casse di nuova fondazione il primo fondo di dotazione di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore ad un milione di lire.

Se nel termine di un quinquennio l'ammontare dei depositi fiduciari di ogni specie raccolti dalla nuova Cassa non avrà raggiunto i cinque o i dieci milioni, si applicheranno rispettivamente le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 9.

Le Casse di risparmio, i Monti di Pietà di 1ª categoria e gli altri enti morali che raccolgono depositi non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e dipendenze qualsiasi senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, sentito l'Istituto di emissione.

Ove Casse di risparmio, Monti di Pietà di prima categoria o altri enti morali che raccolgono depositi abbiano proprie sedi centrali, secondarie, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi in uno stesso comune, il Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, udito il pa-

re dell'Istituto di emissione, ha facoltà di ordinare la chiusura di alcuna delle sedi secondarie, filiali, agenzie o dipendenze predette, sempre che gli Istituti interessati non vi procedano d'accordo nel termine che sarà fissato dal ministro per l'economia nazionale.

Il ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, potrà autorizzare, con le forme previste dell'articolo 2, permutazioni di filiali di Casse di risparmio o di Monti di Pietà di prima categoria, o di questi enti tra di loro.

I provvedimenti previsti dal presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame giudiziario o amministrativo.

(È approvato).

Art. 10.

Le modificazioni degli statuti delle Casse di risparmio debbono essere deliberate dai rispettivi Consigli di amministrazione, e da questi sottoposte, insieme con le deliberazioni eventualmente prese al riguardo dagli enti fondatori, dalle pubbliche amministrazioni e dalle assemblee dei soci, all'approvazione governativa, che sarà data con Regio decreto promosso dal ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

L'iniziativa delle modificazioni può essere presa anche dagli enti fondatori, dalle pubbliche Amministrazioni o dalle assemblee dei soci; in tal caso però, perchè le modificazioni possano ottenere l'approvazione governativa, è necessario che su di esse si sia pronunciato favorevolmente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio. In caso di divergenza di proposte, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio.

Eguali disposizioni si applicano per i Monti di Pietà di 1ª categoria. Il relativo decreto Reale di approvazione sarà promosso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato. Le variazioni d'ufficio alle modificazioni degli statuti dei Monti di Pietà di prima categoria saranno adottate d'accordo con il ministro per l'interno.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonostante qualunque disposizione in contrario degli statuti vigenti.

Sono soppressi l'articolo 18 e il secondo comma dell'articolo 19 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).

(È approvato).

Art. 11.

All'articolo 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), modificato con la legge 17 luglio 1898, n. 311, è aggiunto il seguente comma: « In casi di urgenza il ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, ha facoltà di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione in carica e di affidare temporaneamente la gestione delle Casse di risparmio a un Commissario straordinario, fino all'insediamento del Commissario Regio, o alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione ».

Eguale disposizione si applica ai Monti di Pietà di 1ª categoria. In questo caso il relativo decreto sarà emesso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno.

(È approvato).

Art. 12.

Presso le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria deve funzionare un collegio di sindaci composto di tre membri, di cui uno nominato dagli enti fondatori o dalle pubbliche Amministrazioni o dall'assemblea dei soci, e due dalla Federazione alla quale l'Istituto appartiene.

In caso di mancanza di alcuno dei sindaci per qualsiasi motivo, si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Essi possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.

I sindaci devono:

1º) procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori dell'Istituto, con facoltà di prendere visione dei libri e registri dell'Istituto.

2º) procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale;

3º) verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;

riferire al Consiglio di amministrazione del loro Istituto e al Consiglio federale il risultato delle loro verifiche.

Possono assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione e delle Assemblee dei soci, se ne siano richiesti dai Consigli stessi.

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.

(È approvato).

Art. 13.

Le Casse di risparmio possono assumere la amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili ed ai titoli di credito che siano loro affidati dagli aventi diritto. Tale ufficio, entro gli stessi limiti, può altresì essere loro conferito dall'autorità giudiziaria nei casi in cui a questa compete di provvedere alla nomina dell'amministratore.

(È approvato).

Art. 14.

All'articolo 15 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e all'articolo 1 della legge 17 luglio 1898, n. 311, è sostituito il seguente:

« Le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilità e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari, in tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici o per adempire ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'articolo 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione, salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

« Il detto termine può essere prorogato dal ministro per l'economia nazionale ».

(È approvato).

Art. 15.

In relazione al deposito degli articoli 2 e 16 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, il fido che può concedersi da una singola Cassa di risparmio o da un singolo Monte di Pietà di 1ª categoria ad uno

stesso obbligato non dovrà superare il quinto del patrimonio e delle riserve dell'ente di cui trattasi.

I fidi che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto eccedono il limite suindicato saranno denunziati dall'Istituto interessato all'Istituto di emissione e saranno regolati entro il termine di tre anni.

È in facoltà dell'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.

(È approvato).

Art. 16.

Fino a che la massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria devono sempre destinare sette decimi degli utili annuali alla formazione e all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una Federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della Federazione, due dei predetti sette decimi dovranno essere sempre accantonati quale fondo di garanzia della Federazione, ai sensi dell'articolo 6 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 6.

Gli altri tre decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di Pietà di 1ª categoria potranno destinare anche una parte maggiore dei propri utili netti annuali ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.

Rimane fermo in ogni caso per i Monti di Pietà di 1ª categoria, anche se fusi con Casse di risparmio, il disposto dell'articolo 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

L'articolo 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, circa la destinazione degli utili dei Monti di Pietà di 1ª categoria, sono abrogate.

(È approvato).

Art. 17.

Gli statuti delle federazioni saranno presentati al Ministero dell'economia nazionale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove lo statuto non sia presentato nel termine suindicato, sarà provveduto alla sua compilazione e pubblicazione d'ufficio, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

(È approvato).

Art. 18.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni legislative sulle Casse di risparmio e sui Monti di Pietà di 1ª categoria e di apportare ai rispettivi regolamenti le modificazioni che siano necessarie per l'applicazione del presente decreto e le altre in genere che siano ritenute opportune.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

(È approvato).

Anche questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del Genio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1605-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un

reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio Esercito e dalla Regia Marina nella Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1620-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI. Propongo che all'articolo 1 del presente decreto, nel terzo capoverso, ove è detto: « I predetti ufficiali saranno con tale grado collocati in soprannumero, e, fino a quando i medesimi non rientreranno in organico, sarà lasciato vacante un egual numero di posti nel grado immediatamente inferiore » si dica: « I predetti ufficiali saranno in tal grado in soprannumero finché saranno regolate le anzianità degli ufficiali già entrati nel corpo dell'aeronautica e provenienti da altre armi. Fino a quando i medesimi non saranno rientrati in organico sarà lasciato vacante un egual numero di posti nel grado immediatamente inferiore ».

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, questo suo emendamento è scritto? Perchè potesse essere messo a partito occorrerebbe anzitutto che ella lo facesse pervenire per iscritto.

FINZI. Lo presento subito.

PRESIDENTE. Il suo emendamento però non potrà egualmente essere messo in votazione, perchè mancano le dieci firme volute dal Regolamento. Ad ogni modo, il Governo lo accetta?

FEDERZONI, ministro delle colonie. Il Governo non può accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, ritira ella, allora, l'emendamento?

FINZI. Non lo ritiro, perchè risponde semplicemente ad un principio di equità, di giustizia e di logica. Perchè dovrei ritirarlo? Dovrei andare contro queste tendenze, che ho precise nel mio cervello: e contro di esse io non vado. Io amerei discutere e, qualora il Governo mi convincesse che effettivamente l'emendamento da me proposto non risponde ai tre punti da me elencati, ritirerei l'emendamento.

FEDERZONI, ministro delle colonie. È una materia troppo seria per scherzare.

PRESIDENTE. Ripeto che non posso mettere a partito il suo emendamento, onorevole Finzi, perchè non è munito delle dieci firme necessarie, nè d'altra parte esso era stato stampato prima della discussione.

FINZI. Se è per la forma, lo ritiro, ma senza entrare nel merito.

FEDERZONI, ministro delle colonie. Nessuno c'entra, ma è chiaro, onorevole Finzi, che non può essere messo a partito un emendamento proposto da lei ad un provvedimento di questo genere, quando mancano il ministro dell'aeronautica e il sottosegretario dell'aeronautica.

Esso può avere delle ripercussioni che la rappresentanza del Governo che si trova nell'aula, non è in grado di apprezzare.

FINZI. Io trovo l'argomento di tale gravità che domando il rinvio della discussione.

FEDERZONI, ministro delle colonie. Questo si può consentire.

FINZI. La cosa pregiudica gli interessi di intere categorie di ufficiali...

FEDERZONI, ministro delle colonie. Il Governo consente pienamente nella proposta del rinvio.

PRESIDENTE. E allora, poichè il Governo consente nella proposta di rinvio, la discussione di questo disegno di legge viene rimandata ad altra seduta.

BARBIELLINI-AMIDEI. Non comprendo perchè si debba rinviare questo disegno di legge dal momento che non c'è un emendamento presentato a termini del regolamento!

PRESIDENTE. Il Governo ha consentito nel rinvio della discussione. L'onorevole Barbiellini propone forse di votare malgrado l'opinione del Governo? Se così fosse potrei io mettere a partito la proposta dell'onorevole Barbiellini.

BARBIPELLINI-AMIDEI. No, no! (*ilarità*).

PRESIDENTE. La discussione di questo disegno di legge è, dunque, rinviata ad altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al Direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffe.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1711-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1713-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, concernente l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1719-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti a nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1727-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1591-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1765, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12

agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1658-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale per l'esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Questore della Camera e di un componente il Consiglio di amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, nonché sui seguenti disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (1679);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione (*Approvato dal Senato*) (1795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione (*Approvato dal Senato*) (1793);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal commissario del Governo presso la Commissione delle prede (*Approvato dal Senato*) (1794);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concer-

nente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (1761);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1927 (1765);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relative ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni (1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relative ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni (1566);

Applicazione agli Economati generali dei benefici vacanti delle disposizioni sul fôro erariale (1463).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lascерemo le urne aperte.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle colonie ha facoltà di parlare.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle colonie (1800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2257, riflettente l'aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore (1801).

A nome del ministro della marina ho poi l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (1802).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi, il primo alla Commissione permanente per l'esame delle conversioni in legge, il secondo alla Giunta dei Trattati, e il terzo agli Uffici.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Salvi e Baistrocchi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SALVI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni allo ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (1733).

BAISTROCCHI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (1640).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni, procediamo allo svolgimento della interrogazione dell'onorevole Barbiellini-Amidei, al ministro delle corporazioni « per conoscere il vero spirito informatore delle Commissioni arbitrali delle affittanze agrarie. Non debbono queste essere una realizzazione celere delle disposizioni contenute nel Codice

civile? Non debbono esse convincere le categorie interessate che la corporazione competente è solo preoccupata di rinsaldare l'ordine sociale e la produzione? ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni ha facoltà di rispondere.

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Le Commissioni di conciliazione per i canoni di affitto agrari sono sorte, come è noto, ad iniziativa della Confederazione degli Agricoltori e sono costituite a base paritetica dalle Associazioni locali interessate e a seconda delle condizioni particolari di ciascuna provincia hanno carattere provinciale o comunale. Si tratta di organi che non sono disciplinati dalla legge e di cui può anzi dirsi in un certo senso che sono sorti appunto per temperare la rigidità delle disposizioni per quanto riguarda le clausole contrattuali regolate dal Codice civile. Il principio informatore è perfettamente corporativo, perchè si ispira al contemperamento dei singoli casi e degli interessi delle varie categorie subordinatamente al superiore interesse della produzione agricola e nazionale. È per la loro stessa costituzione che non sembra consigliabile dettare le norme sulla competenza di tali Commissioni che, essendo paritetiche devono seguire l'indirizzo loro dato dall'Associazione professionale e devono rappresentare l'indirizzo che viene loro dalle diverse condizioni agricole, dai differenti aspetti di cultura e delle consuetudini esistenti.

D'altro canto, in vista della importanza della materia che forma oggetto di esame da parte delle Commissioni, è stato disposto dal Ministero degli interni, fin dalla loro costituzione, che la presidenza di esse Commissioni fosse assunta dal prefetto. Ciò costituisce senza dubbio quella garanzia indispensabile acchè le Commissioni stesse libere sì nel loro giudizio e nella applicazione dei criteri di massima a cui devono ispirare le loro azioni non esorbitino però in campi estranei al loro compito.

Dalle notizie pervenute fino ad oggi dai prefetti risulta che i lavori svolti dalle Commissioni confermano infatti che, da parte degli interessati, si sono in massima parte accettate volontariamente le decisioni della Commissione e anzi sono stati segnalati parecchi casi in cui le Commissioni hanno esercitato sulle parti notevole influenza anche indiretta. Si hanno infatti esempi numerosissimi di accordi raggiunti tra le parti direttamente con l'abbandono della vertenza presso le Commissioni.

Cito, a caso, l'esempio di Piacenza dove la Commissione su 1869 ricorsi ne decise 1218 con l'adesione di entrambe le parti e 516 furono ritirati per amichevole composizione.

Lo spirito di collaborazione fu così operoso che anche per i contratti di affittanza agraria stipulati dai comuni, colle provincie e con gli Istituti di assistenza e beneficenza, i voti delle Commissioni costituiscono elemento essenziale nel giudizio a cui gli organi di vigilanza non hanno mancato e non mancheranno di dare il voluto peso.

In complesso l'opera delle Commissioni di conciliazione ha efficacemente contribuito ad adeguare i costi delle varie colture e i prezzi correnti dei prodotti agricoli, a rinsaldare così l'ordine sociale nelle varie provincie e a soddisfare altresì le esigenze della produzione nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbiellini-Amidei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBIELLINI-AMIDEI. Onorevoli colleghi, ed onorevole sottosegretario di Stato! Non a caso accetto l'esempio portato dall'onorevole sottosegretario di Stato della provincia di Piacenza, perchè non a caso ho il piacere di conoscerlo.

Guardi, onorevole sottosegretario di Stato che una delle cose più difficili al mondo, nonostante che oggi ognuno sembri di non poca scienza, è quello di giudicare sul mio e sul tuo.

Temo sopra tutto che si vogliano fare dei miracoli e temo principalmente i miracolisti, quando questi si producano nel campo economico.

Salomone ha fatto un solo giudizio nella sua vita ed è passato alla storia: in proporzione per i 1218 casi giudicati dalla Commissione della mia provincia, bisognerebbe fare un monumento più grande del globo.

Io ho qui sotto agli occhi l'elenco di 1055 casi e constato che su 11.000 ettari di terreno, si è avuta una differenza di lire 3,313,000 nel canone di affittanza, e guardate bene che vi pesano gli aumenti.

Ora io credo che bisogna stare bene accorti... Io qui accuso un caso di incipiente demagogia. Ripeto, bisogna stare bene attenti perchè si tratta di demagogia di pessima lega, a danno del fascismo.

Ma sentite: che colpa può avere il Governo fascista della carestia dell'anno 1927? Se tutti sanno che la maggior causa della crisi agricola sta nel pessimo anno agrario?

Non bisogna lasciare speculare più oltre su questa faccenda.

Le pessime annate agrarie trovano però il Codice civile a loro disposizione, con degli articoli che sono limpidi e chiari... Invece di fare una telefonata, una circolare ai prefetti accontentando miracolosamente tutti, io non chiedo altro che si faccia una circolare con l'articolo 1617 del Codice civile che dice così: « Se l'affitto è fatto per più anni e durante lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno perisce per casi fortuiti, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, eccetto che sia compensato dalle precedenti raccolte.

« Se non è compensato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affitto; nel qual tempo si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni del medesimo.

« Frattanto può l'autorità giudiziaria dispensare temporaneamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione del danno sofferto ».

E mi fermo a questo articolo. E sapete perché?

Per questo motivo. Il fascismo è antielettoralista e bisogna sputare sul muso alle masse elettoraliste dei regimi precedenti, quando gli affittuari facevano man bassa sulle terre delle Opere pie, e si costituivano poi grand'elettori. Ora io difendo i beni delle Opere pie, per la vita del popolo fascista a qualsiasi costo.

E vengo alla seconda parte della mia interrogazione.

Faccia il piacere il rappresentante della Confederazione degli agricoltori di non venire in commissione a rappresentare una parte in contesa, altrimenti egli annulla il regime corporativo.

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il regime corporativo non vuole abolire il parere degli interessati, ma vuole conciliarlo. Il commendator Cacciari non appartiene a questa categoria di cui ella parla.

BARBIELLINI-AMIDEI. Io non intendo alludere al commendator Cacciari o ad altra persona che abbia in affitto beni di Opere pie. Io dico che il commissario della Federazione agricoltori in provincia di Piacenza, venendo in commissione non deve difendere soltanto gli affittuari, non deve venire all'assalto delle Opere pie, le quali si trovano in una situazione speciale.

Non si può negare alle Opere pie dirette da fascisti di tener conto degli affitti protezionisti che hanno avuto gli affittuari nel

passato con la politica protezionista e non aver riguardo soltanto alla siccità, alla carestia, che si è avuta nel 1927, di cui il fascismo non può rispondere, perchè anche con altri regimi si avevano le annate magre; ci sono state anche al tempo di Giuseppe e non c'erano i fascisti. (*Viva ilarità*).

Ma, onorevole sottosegretario, io non intendo fare un attacco contro di lei!

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Non lo ha ancora fatto!

BARBIELLINI-AMIDEI. E non intendo farlo! Soltanto non ammetto che difendendo una parte o l'altra in causa si pretenda di essere muniti di pieni poteri e si faccia firmare un patto, prima ancora che si sia cominciato a discutere...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ma allora lei non lo firmi!

BARBIELLINI-AMIDEI. E vedrà che per l'avvenire non ne firmerò più! Ad ogni modo mi sono rivolto a lei, perchè quando non bastano i santi, qualche volta è bene ricorrere dal Padre Eterno... (*Ilarità*).

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ma io non sono il Padre Eterno! (*Ilarità*)

Se le Commissioni sono di conciliazione, è evidente che i contraenti non devono firmare prima di discutere, e prima di aver raggiunto la composizione. È stato lei ad andar contro lo spirito firmando! (*Si ride*).

BARBIELLINI-AMIDEI. Benissimo, ne prendo atto, onorevole sottosegretario! E se io l'ho fatto, l'ho fatto per spirito di disciplina! In ogni modo, bisogna che si tenga conto così, come prescrive il Codice civile, come prescriveva più chiaramente il Codice napoleonico, delle annate buone fatte in precedenza; che si tenga conto di tutto per fare la revisione. Perchè quando è sopravvenuto un disastro economico dovuto semplicemente al fatto che vi sono gli estremi del pessimo raccolto, come per esempio è avvenuto nell'annata 1927, è bene che le commissioni ne tengano conto, se si vuole avere una direttiva morale.

Seconda osservazione: Raccomandi, onorevole sottosegretario di Stato, alla Confederazione degli agricoltori di ricordarsi che nella propria organizzazione vi sono tanto gli affittuari come i proprietari, e che i rappresentanti della Confederazione nell'esercizio delle proprie funzioni devono considerarsi semplicemente funzionari dello Stato e non piuttosto espressione dell'una o dell'altra parte!

E con questo ho finito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Questa interrogazione è esaurita.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Siotto, al ministro delle comunicazioni, « per sapere se non ravvisi necessario e urgente provvedere al riordinamento dei servizi ferroviari nella provincia di Nuoro e alla sollecita definizione di ogni pratica per la costruzione del tronco ferroviario Sorgono-Oniferi ».

L'onorevole Siotto non è presente: si intende che vi abbia rinunciato.

Sono così esaurite le interrogazioni all'ordine del giorno.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora ad una seconda votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 (*Approvato dal Senato*) (1506);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (1729);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (1432);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1^a categoria (*Modificato dal Senato*) (1377-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del Genio (1605);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffe (1711);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (1713);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, ri-

guardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (1719);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato (1727);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (1591);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1765, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (1658).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Per gli auguri di capo d'anno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Estrarrò a sorte la Commissione di nove deputati la quale insieme con l'Ufficio di Presidenza si recherà al Quirinale per presentare alle Loro Maestà gli auguri della Camera per il nuovo anno.

(Fa il sorteggio).

La Commissione è risultata composta degli onorevoli Rotigliano, Farinacci, Vaccelli, Maraviglia, Salvi, Motta, Martire, Caprino e Alfieri.

Chiusura di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la seconda votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della prima votazione segreta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1931, che stabilisce l'appannaggio a Sua Altezza Reale il Principe Amedeo di Savoia-Aosta, Duca delle Puglie (1679):

Presenti e votanti	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli	197
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione. (*Approvato dal Senato*) (1795):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli . . .	197
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione. (*Approvato dal Senato*) (1793):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	160
Voti favorevoli . . .	197
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal commissario del Governo presso la Commissione delle prede. (*Approvato dal Senato*) (1794):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli . . .	195
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (1761):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli . . .	196
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1762):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli . . .	197
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1927 (1765):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli . . .	197
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, contenenti modificazioni al Regio decreto 26 luglio 1926, n. 1427, relative ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni (1304):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli . . .	195
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazioni al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (1566):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli . . .	195
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Applicazione agli Economati generali dei benefici vacanti delle disposizioni sul foro erariale (1463):

Presenti e votanti . . .	198
Maggioranza	100
Voti favorevoli . . .	195
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Alice — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Bannelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Benni — Bette — Biagi — Biancardi —

Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bisi — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Bovio Corso — Bresciani Bruno — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Caprino — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casalini — Cavazzoni — Ceci — Cerri — Cerulli-Irelli — Chiarelli — Chiarini — Chiostrini — Cian Vittorio — Ciardi — Colucci — Cristini — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — De Grecis — De Martino — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri.

Fabbrici — Fani — Farinacci — Federzoni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana.

Gabbi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gatti — Genovesi — Geremicca — Gianferri — Giuliano — Giuriati — Gorini — Grancelli — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guidi-Bufferini.

Imberti — Insabato.

Joele — Josa.

Lanfranconi — Lantini — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lissia — Lupi.

Maccotta — Madia — Magrini — Mammarella — Manaresi — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Mattei Gentili — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Muzzarini.

Negrini.

Olivetti — Olivi — Olmo.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Paratore — Pasqualino Vassallo — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Piccinato — Pierazzi — Pili — Pirrone — Pivano — Preda — Prunotto — Putzolu.

Ranieri — Ravazzolo — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Rocco — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Rubino.

Salandra — Salvi — Sandrini — Sansanelli — Sansone — Sardi — Sarrocchi — Savelli — Savini — Scialoja — Scorza — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Solmi — Spinelli.

Termini — Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosti di Valminuta — Trigona — Tullio — Tumedei.

Vacchelli — Ventrella Tommaso — Viale — Vicini — Volpe.

Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Abisso.

Bertacchi — Bonaiuto.

Catalani — Cavalieri.

Donegani.

Farina.

Gemelli.

Loreto.

Macarini Carmignani — Maffei — Maraviglia.

Pavoncelli.

Raggio — Reborà — Riolo — Rosboch.

Spezzotti.

Viola.

Sono ammalati:

Alfieri.

Belloni Amedeo — Bilucaglia.

Ducos.

Foschini.

Gasparotto.

Tovini.

Ventrella Almerigo.

Zaccaria.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Belloni Ernesto.

Capanni — Casagrande di Villaviera — Crollalanza.

De Capitani d'Arzago — De Cicco — Di Giorgio — Di Marzo.

Galeazzi.

Jung.

Majorana.

Orsolini Cencelli.

Quilico.

Restivo — Russo Gioacchino.

Salerno.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della seconda votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926. (Approvato dal Senato) (1506):

Presenti e votanti . . . 200

Maggioranza 101

Voti favorevoli . . . 199

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (1729):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (1432):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria. (*Modificato dal Senato*) (1377-B):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del Genio (1605):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffe (1711):

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere: (1713)

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria: (1719)

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato: (1727)

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso: (1591)

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	198
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1765, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero: (1658)

Presenti e votanti . . .	200
Maggioranza	101
Voti favorevoli . . .	199
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Alice — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistocchi — Bannelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Benni — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Bovio Corso — Bresciani Bruno — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Cantalupo — Caprice — Caprino — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casalini — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciardi — Colucci — Cristini — Cucini.

D'Ambrosio — De Grecis — De Martino — De Stefani — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri.

Fabbrici — Fani — Farinacci — Fedele — Federzoni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Franco.

Gabbi — Gai Silvio — Gangitano — Giorgioli — Genovesi — Geremicca — Giuliano — Giuriati — Gorini — Grancelli — Grandi — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Iglori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa.

Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leonardi — Lessona — Limongelli — Locatelli — Lunelli — Lupi.

Madia — Manaresi — Mantovani — Marchi Giovanni — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Mattei Gentili — Mazzolini — Meriano — Mesoella — Messedaglia — Miarri — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Motta — Musotto — Muzzarini.

Olivetti — Olivi — Olmo.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Paratore — Pasqualino Vassallo — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Petrillo — Piccinato — Pierazzi — Pili — Pirrone — Pivano — Preda — Prunotto — Putzolu.

Ranieri — Ravazzolo — Razza — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Rocco — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Rubino.

Salvi — Sandrini — Sansanelli — Sansone — Sarrocchi — Savelli — Scialoja — Scorza —

Serpieri — Severini — Sipari — Solmi — Spinelli — Suardo — Suvich.

Termini — Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosi — Trigona — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Ventrella Tommaso — Viale — Vicini — Volpe.

Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Abisso.

Bertacchi — Bonaiuto.

Catalani — Cavalieri.

Donegani.

Farina.

Gemelli.

Loreto.

Macarini Carmignani — Maffei — Maraviglia.

Pavoncelli.

Raggio — Rebora — Riolo — Rosboch.

Spezzotti.

Viola.

Sono ammalati:

Alferi.

Belloni Amedeo — Bilucaglia.

Ducos.

Foschini.

Gasparotto.

Tovini.

Ventrella Almerigo.

Zaccaria.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Belloni Ernesto.

Capanni — Casagrande di Villaviera — Crollanza.

De Capitani d'Arzago — De Cicco — Di Giorgio — Di Marzo.

Galeazzi.

Jung.

Majorana.

Orsolini Cencelli.

Quilico.

Restivo — Russo Gioacchino.

Salerno.

Risultato della votazione per la nomina di un Questore della Camera.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione per la nomina di un Questore della Camera:

Votanti 185 — Maggioranza 93.

Ebbero voti gli onorevoli: Tosti di Valminuta, 160; Martire, 2; Canelli, 1; De

Cicco, 1; Miari, 1; Arrivabene, 1; Starace, 1. Schede bianche, 11; nulle, 7.

Proclamo eletto Questore della Camera l'onorevole Tosti di Valminuta.

Risultato della votazione per la nomina di un componente il Consiglio di amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione per la nomina di un componente il Consiglio di amministrazione del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma:

Votanti 185 — Maggioranza 93.

Ebbero voti gli onorevoli: Martire, 150; Preda, 9; Cavazzoni, 2; Lanfranconi, 2; Solmi, 1; Iosa, 1; Leonardi, 1; Musotto, 1; Canelli, 1. Schede bianche, 17;

Proclamo eletto a componente il Consiglio di amministrazione del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma l'onorevole Martire.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere se — con riferimento alla circolare n. 327 in data 10 febbraio 1926 del ministro dei lavori pubblici, autorizzante, senza domanda in carta da bollo e senza pagamento di tassa, l'impianto di teleferiche (dette anche telefoni, palorci, ecc.) per tratte non superiori ai 500 metri e senza sostegni intermedi, — non credano opportuno riconoscere ai Podestà la facoltà di concedere normalmente le relative autorizzazioni: ciò per evitare che in talune provincie le autorizzazioni podestarili vengano riconosciute legali ed in altre abusive; e insieme per facilitare agli agricoltori montani il trasporto di legna e fieno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pellanda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se, in occasione della deliberata ed opportunissima ricostituzione della XXIX Circo-

scrittura scolastica con sede in Domodossola, non ritenga opportuno estenderne la giurisdizione a tutto il mandamento di Ornavazzo (bassa Ossola), ora dipendente dal Regio Ispettorato di Pallanza: ciò allo scopo di riunire nella stessa circoscrizione tutta la valle d'Ossola, la quale ha dialetto, costumi e tradizioni storiche assai distinte da quelle della regione verbanese. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pellanda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se — tenuto conto che, per l'avvenuta aggregazione di piccoli a grandi comuni autonomi, parecchi Circoli di Direzione didattica statale sono stati assorbiti — non ritenga necessario sistemare con opportuni provvedimenti la posizione dei rispettivi direttori didattici, evitando gravosi ed immeritati trasferimenti, e facilitandone — su domanda — il passaggio ai comuni autonomi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pellanda ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e trasmesse ai ministri competenti.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. La Camera sarà convocata a domicilio.

Voci. Auguri! Auguri!

La seduta termina alle 17.55.

(Quando il Presidente lascia il suo seggio è salutato da vivi applausi, ai quali si associa la tribuna della stampa).

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

